

Regolamento Istituto Comprensivo di Sasso Marconi

(redatto in attuazione del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998)

Il presente regolamento viene adottato anche in applicazione di quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti" promulgato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e della circ. min. del 15 marzo 2007. Il procedimento disciplinare si uniforma ai principi fondamentali dell'attività amministrativa ed in particolare al rispetto dei criteri di trasparenza, imparzialità ed efficienza del servizio pubblico.

Al regolamento è allegata una "tabella dei provvedimenti" che gli insegnanti sono tenuti ad applicare in caso di infrazione delle norme qui sotto riportate.

Art. 1

PRINCIPI GENERALI

(dallo statuto delle studentesse e degli studenti)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia stipulata a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale e razziale.

Art. 2

DIRITTI

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e gli insegnanti, con le modalità previste dal regolamento di Istituto, attivano un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
6. L'Istituto, quindi, garantisce agli studenti i seguenti diritti:
 - Una valutazione trasparente;
 - Un'adeguata informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
 - Lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede loro per tutti gli operatori scolastici;
 - La partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
 - L'utilizzo degli spazi e delle strutture disponibili;
 - Attività per il recupero delle situazioni di svantaggio e per la prevenzione della dispersione scolastica;
 - Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica (sportello d'ascolto).

Art. 3 DOVERI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi di studio con regolarità, senza effettuare assenze strategiche e rispettando gli orari di inizio e termine delle lezioni.
2. Gli alunni in ritardo lieve, purchè non abituale, vengono accolti senza riserve. Nel caso di ripetuti ritardi gli insegnanti avvertiranno il Dirigente Scolastico che concorderà gli opportuni provvedimenti. È ammesso l'ingresso posticipato, al cambio dell'ora, per visite mediche o motivi familiari che devono essere sempre giustificati.
3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi e sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con le regole richieste dalla convivenza rispettosa dell'altrui personalità.
4. L'abbigliamento degli alunni deve essere consono al contesto.
5. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della scuola. Essi sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, e i sussidi didattici, con parsimonia e senza spreco i materiali e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Tutti i soggetti coinvolti in questo regolamento hanno il dovere di rispettare le norme ivi previste e hanno altresì il dovere di farle rispettare e di segnalare i comportamenti che violino le norme previste. In particolare gli insegnanti, hanno il dovere di mettere in atto le procedure previste in caso di violazione.
7. Durante le attività didattiche è vietato l'uso del telefono cellulare. Le comunicazioni alunno-famiglia devono essere riservate a casi di emergenza. In ogni caso ciò deve avvenire con l'uso del telefono scolastico attraverso la mediazione degli insegnanti e/o collaboratori.

ART. 4

ASSENZE e RITARDI

1. Le famiglie sono tenute a collaborare affinché l'attività didattica non sia interrotta se non per inevitabili, seri e gravi motivi debitamente comprovati.
2. Ogni assenza, anche di un singolo giorno e fino a 5 giorni, va giustificata per iscritto sul libretto delle giustificazioni o diario scolastico. In caso di assenze per malattia che superino i 5 giorni consecutivi, la frequenza può riprendere solo con la presentazione del certificato del medico curante.
3. L'alunno che si sia assentato dalla scuola per ragioni famigliari (da comunicare possibilmente in anticipo), può riprendere la frequenza esibendo la giustificazione dei genitori che ne motivano l'assenza.
4. In caso di assenze e/o ritardi frequenti, la scuola ne verificherà le cause direttamente con la famiglia.
5. In caso di sciopero degli insegnanti, l'assenza va giustificata a dimostrazione che la famiglia ne è a conoscenza. (solo per la scuola secondaria di primo grado).

Art. 5

SANZIONI DISCIPLINARI

1. La violazione dei doveri individuati dal presente regolamento, dà luogo alle sanzioni indicate nella tabella allegata.

Art. 6

IMPUGNAZIONE

1. Contro le sanzioni lo studente può, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, inoltrare ricorso all'Organo di Garanzia istituito dal presente regolamento.
2. Lo studente può presentare ricorso all'Organo di Garanzia quando ritiene che si siano verificate delle violazioni relative alla procedura disciplinare, prevista dal presente regolamento, oppure quando ritiene ingiusta la decisione disciplinare adottata nei propri confronti.
3. Il ricorso deve essere presentato per iscritto e deve contenere le ragioni specifiche dell'impugnazione; con il ricorso lo studente può presentare eventuali prove o testimonianze a lui favorevoli, affinché siano verificate dall'organo di garanzia e può, sempre, chiedere di essere sentito.
4. L'Organo di Garanzia, non oltre quindici giorni dal deposito del ricorso, dovrà procedere all'esame dell'impugnazione ed ascoltare le ragioni dello studente che abbia chiesto di essere sentito, previa convocazione. Può altresì, se richiesto o necessario, ascoltare anche le ragioni di chi ha promosso il procedimento disciplinare.
5. L'Organo di Garanzia, qualora verifichi l'illegittimità del provvedimento provvederà al riesame del procedimento e degli atti conseguenti.

Art. 7

ORGANI

1. L'Organo Collegiale di Garanzia è composto da:

- Il Dirigente scolastico, che lo presiede;
- Due rappresentanti dei genitori, eletti fra tutti i genitori degli alunni;
- Due rappresentanti degli insegnanti, eletti dal collegio dei docenti

2. Per la sostituzione dei componenti, venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina di coloro che risultano i primi fra i non eletti delle rispettive componenti. In ogni caso i componenti subentranti cessano dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'Organo Collegiale di garanzia.

Art. 8 MENSA

1. Se un alunno necessita di una dieta particolare i genitori devono presentare la prescrizione del medico scolastico che la trascrive come prescrizione per l'azienda appaltatrice per la preparazione dei pasti, come informazione per gli insegnanti ed il personale.

2. E' possibile richiedere una dieta particolare per motivi religiosi presentandone richiesta all'atto dell'iscrizione

3. Eccezionalmente, i genitori possono chiedere, direttamente al personale della scuola, una dieta "in bianco" per la durata pari o inferiore a 3 giorni consecutivi.

4. Gli alimenti consumati a scuola per festeggiamenti in orario scolastico non devono essere di preparazione domestica, né contenere panne, creme o altre farciture facilmente deperibili. Sono, quindi, consentiti alimenti acquistati in confezioni chiuse presso pubblici esercizi.

Art. 9 SALUTE

1. La somministrazione di **farmaci** (di qualsiasi genere) a scuola è regolata dal "**Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola**" sottoscritto dalle norme indicate dalla Pediatria di Comunità, distretto di Casalecchi di Reno, Comune e Provincia di Bologna, dalle AUSL competenti e dal rappresentante delle associazioni delle famiglie del GLIP, il 10 settembre 2002.

2. I genitori devono richiedere l'autorizzazione al medico scolastico, (presentando la documentazione medica utile per la valutazione del caso), presentarla al Capo d'Istituto unitamente ad una confezione del farmaco integra, che rimarrà a scuola per tutta la durata della terapia.

3. Quando nella scuola si riscontrano casi di salmonellosi, epatite, TBC, micosi cutanee, scabbia, pediculosi, e meningite, gli alunni vengono temporaneamente allontanati dalla scuola e vengono riammessi dal medico scolastico. Nei casi di pediculosi vengono temporaneamente allontanati e riammessi dietro presentazione del certificato del medico scolastico ed a condizione che l'alunno non presenti più nessuna lesione.

4. In caso d'**infortunio** degli alunni durante l'orario scolastico, gli insegnanti provvedono all'obbligo di primo soccorso, incluso, se necessario, l'eventuale accompagnamento in ospedale con l'ambulanza, avvertono la famiglia e compilano immediatamente un modulo di denuncia dell'accaduto e lo fanno pervenire all'ufficio di Segreteria che provvederà ad effettuare lo scarico presso la Compagnia di Assicurazione.

5. E' fatto divieto a chiunque di fumare in tutti gli ambienti e spazi della scuola.

ART. 10

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

1. Gli insegnanti possono organizzare:
 - uscite didattiche (visita ai musei, teatri, impianti ecc..),
 - viaggi d'istruzione
 - scambi culturali (con altre regioni o altri Stati).
2. Le uscite dovranno avere finalità didattica riferite alla programmazione educativa e didattica delle classi interessate. Gli insegnanti avranno cura di ottenere l'approvazione degli Organi collegiali competenti e di espletare tutte le formalità burocratiche atte a garantirne il regolare svolgimento.
3. La deroga rispetto al rapporto insegnanti / classe sarà subordinata alla richiesta del docente che programma l'attività deliberata dagli Organi Collegiali ed autorizzata dal Dirigente Scolastico. Per gli scambi con l'estero il rapporto insegnanti/alunni è di 1:10, che può essere modificato a seconda delle necessità.
4. A viaggi d'istruzione non possono partecipare persone estranee alla scuola.
5. Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto ed adeguato alle situazioni e ai luoghi che visiteranno e a seguire diligentemente le indicazioni degli adulti accompagnatori e delle guide.
6. Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione prevedono per la loro attuazione la partecipazione di almeno l'80% degli alunni, salvo deroghe da deliberare dagli organi collegiali.
7. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento al Decreto Legislativo 297 del 16/04/1994 e successive circolari applicative.

Art. 11

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

1. I genitori possono comunicare con la scuola in diverse occasioni sia individualmente che attraverso i loro rappresentanti:
 - RICEVIMENTI INDIVIDUALI
 - ASSEMBLEE DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE
 - CONSIGLI DI CLASSE
 - CONSIGLIO DI ISTITUTO
 - COMITATO DEI GENITORI
- Il funzionamento di tali organi è regolato dal Testo Unico (D.L. n.297 del 16/04/94)
2. I genitori possono accedere alle aule durante le ore di lezione solo se espressamente invitati dagli insegnanti per esigenze didattiche o per motivi di comprovata urgenza.
 3. In caso di necessità gli insegnanti, d'accordo con la Dirigenza, convocano i genitori ad un incontro tramite lettera ufficiale della scuola o nota scritta sul diario degli alunni.
 4. Chiunque acceda ai locali della scuola, per qualsiasi necessità, deve rivolgersi al collaboratore scolastico addetto a sorvegliare l'entrata e a filtrare gli ingressi.
 5. I genitori che hanno necessità di riunirsi, al di fuori degli incontri stabiliti dal calendario scolastico, devono farne richiesta al Dirigente Scolastico che autorizza l'uso dei locali della scuola e ne predispone la sorveglianza.
 6. Gli alunni, se non espressamente convocati, non possono rimanere a scuola durante le riunioni, a meno che non vengano predisposti appositi servizi di assistenza.
 7. Le comunicazioni di maggior rilievo vengono dettate sul diario con obbligo di firma da parte dei genitori o trasmesse tramite fotocopia con tagliando da restituire alla Scuola controfirmato.

Art. 12

USO DEGLI SPAZI COMUNI

1. Il presente regolamento ha validità entro l'area scolastica che include aule, corridoi, bagni, palestre, giardini, cortili.
2. I genitori non possono trattenersi nell'area scolastica durante e dopo l'orario scolastico.
3. Dopo l'orario scolastico gli alunni non possono accedere ai servizi scolastici.
4. L'ingresso di mezzi di locomozione all'interno dell'area scolastica è consentito solo per l'accompagnamento degli alunni diversamente abili.
5. Gli alunni dei diversi plessi e delle diverse scuole sono tenuti al rispetto degli spazi a loro destinati e delle persone con cui condividono tali spazi.
6. All'interno dell'edificio scolastico è rigorosamente vietato giocare a palla, di qualsiasi tipo e materiale, mentre nel cortile non si può giocare a calcio.
7. Gli alunni che usano i laboratori e le palestre avranno cura di lasciare il materiale pulito e in ordine.
8. I materiali didattici, gli strumenti di laboratorio e gli impianti audiovisivi non possono essere trasportati dagli alunni, ma dai docenti o dai collaboratori scolastici.

Art. 13

USO DELLE AULE DIDATTICHE SPECIALI

Nell'**aula video** della scuola secondaria di primo grado, sono collocati:

- Un televisore
- Un video proiettore
- Uno schermo
- Una lavagna multimediale
- Un PC portatile

1. L'uso del video, del video proiettore e della lavagna multimediale è riservato agli alunni dell'IC e ai loro insegnanti per lo svolgimento di tutte le attività didattiche previste dal P.O.F..

E' assolutamente vietato agli studenti prelevare o toccare materiali senza l'autorizzazione del docente presente.

2. L'utilizzo dell'aula prevede un registro prenotazioni settimanale, che deve essere rispettato e il registro delle presenze – personali e/o delle classi- che devono essere sempre compilati e firmati.

Per le prenotazioni gli insegnanti devono rivolgersi al personale ATA, al piano terra della Scuola media secondaria di primo grado.

Gli insegnanti degli altri ordini di scuola possono prenotarsi anche telefonicamente.

3. E' obbligatorio rispettare diligentemente le istruzioni in materia di sicurezza e per l'utilizzo dei materiali o delle attrezzature presenti.

4. Gli insegnanti sono tenuti a segnalare tempestivamente ai responsabili dell'aula e al Dirigente Scolastico eventuali anomalie o guasti delle macchine utilizzate.

5. Gli alunni non devono essere lasciati soli nell'aula né devono fare l'intervallo in essa.

6. L'aula va lasciata come si è trovata, pulita e in ordine. Le attrezzature devono essere spente alla fine della sessione di lavoro.

Aula di informatica

1. L'aula di informatica della sede della scuola secondaria di primo grado è riservato agli alunni dell'IC e ai loro insegnanti per lo svolgimento di tutte le attività didattiche previste dal P.O.F..

E' assolutamente vietato agli studenti prelevare o toccare materiali senza l'autorizzazione del docente presente.

2. L'utilizzo dell'aula può essere concessa in uso ad associazioni o enti pubblici per lo svolgimento di attività di carattere didattico in orario extra scolastico e su approvazione del Consiglio d'Istituto.

3. L'utilizzo del laboratorio di informatica prevede un orario settimanale concordato all'inizio dell'anno e affisso alla porta dell'aula.

4. E' obbligatorio rispettare diligentemente le istruzioni in materia di sicurezza e per l'utilizzo dei materiali o delle attrezzature presenti.

5. Gli insegnanti sono tenuti a segnalare tempestivamente al responsabile dell'aula e al Dirigente Scolastico eventuali anomalie o guasti delle macchine utilizzate.

6. Gli alunni non devono essere lasciati soli nell'aula né devono fare l'intervallo in essa.

7. L'aula va lasciata come si è trovata, pulita e in ordine. Le attrezzature devono essere spente alla fine della sessione di lavoro.

8. I docenti, il personale ATA e gli studenti devono rispettare le norme di utilizzo dei computer affisse all'interno del laboratorio.

Art. 14

RIMANDI

1. I regolamenti delle altre aule speciali presenti nei vari plessi, sono parte integrante del predetto regolamento.

Art. 15

MODALITA' DI ADOZIONE E DI MODIFICA

1. Il presente Regolamento è adottato con specifica delibera dal C.d.I.. La stessa procedura è seguita per ogni modifica apportata allo stesso Regolamento.

Art. 16

PUBBLICITÀ

1. Del presente Regolamento, come anche degli altri documenti fondamentali dell'Istituto, oltre che dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è fornita copia ad ogni studente all'atto dell'iscrizione (approvato nella seduta del C. d. I. del 26 aprile 2007; adottato con delibera n. 9 del C.d. I. in data 26/04/07).